M_INF.CPSOV.REGISTRO UFFICIALE.U.0004732.17-06-2014

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA
SOVERATO
Sezione Tecnico/Operativa
88068 Soverato (CZ) Via Vittorio Veneto s.n.c. – Tel 0967/21674 Fax 0967/530353
e-mail: soverato@guardiacostiera.it – sito web: www.guardiacostiera.it/soverato

Prot. n° 01.04.04/_____ Soverato _____

Per opportuna conoscenza e per la massima diffusione, si trasmette copia dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare n° 08/2014 datata 10.06.2014.

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Biagio Mauro SCIARRA

ELENCO INDIRIZZI

DIREZIONE MARITTIMA REGGIO CALABRIA	dm.reggio@pec.mit.gov.it
PROCURA DELLA REPUBBLICA CATANZARO	prot.procura.catanzaro@giustiziacert.it
PREFETTURA CATANZARO	protocollo.prefcz@pec.interno.it
QUESTURA CATANZARO	urp.quest.cz@pecps.poliziadistato.it
CAPITANERIA DI PORTO CROTONE	cp-crotone@pec.mit.gov.it
CAPITANERIA DI PORTO VIBO VALENTIA	cp-vibovalentia@pec.mit.gov.it
CAPITANERIA DI PORTO GIOIA TAURO	cp-gioiatauro@pec.mit.gov.it
CAPITANERIA DI PORTO CORIGLIANO CALABRO	cp-coriglianocalabro@pec.mit.gov.it
2° NUCLEO AEREO GUARDIA COSTIERA CATANIA	cp-aereacatania@pec.mit.gov.it
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO ROCCELLA JONICA	cp-roccellajonica@pec.mit.gov.it
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO CETRARO	cp-cetraro@pec.mit.gov.it
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO MARATEA	cp-maratea@pec.mit.gov.it
UFFICIO LOCALE MARITTIMO CATANZARO MARINA	cp-soverato@pec.mit.gov.it
COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI CATANZARO	tcz23578@pec.carabinieri.it
COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI SOVERATO	tcz28108@pec.carabinieri.it
COMANDO STAZIONE CARABINIERI	tcz32035@pec.carabinieri.it
COMANDO PROVINCIALE GUARDIA di FINANZA CATANZARO	cz0550000p@pec.gdf.it
COMANDO TENENZA GUARDIA di FINANZA SOVERATO	cz1370001@pec.gdf.it
COMANDO COMPAGNIA GUARDIA di FINANZA CATANZARO MARINA	cz1290000p@pec.gdf.it
STAZIONE NAVALE GUARDIA di FINANZA CROTONE	kr1060000p@pec.gdf.it
STAZIONE NAVALE GUARDIA di FINANZA ROCCELLA JONICA	rc1360000p@pec.gdf.it
SEZIONE AEREA GUARDIA di FINANZA LAMEZIA TERME	cz1040000p@pec.gdf.it
COMANDO STAZIONE CARABINIERI CATANZARO MARINA	tcz31293@pec.carabinieri.it
COMANDO STAZIONE CARABINIERI MONASTERACE	trc30569@pec.carabinieri.it
COMANDO STAZIONE CARABINIERI GUARDAVALLE	tcz20619@pec.carabinieri.it
COMANDO STAZIONE CARABINIERI SQUILLACE	tcz28190@pec.carabinieri.it
COMANDO STAZIONE CARABINIERI SANTA CATERINA DELLO IONIO	stcz423370@carabinieri.it
COMANDO STAZIONE CARABINIERI BADOLATO	tcz20846@pec.carabinieri.it
COMANDO STAZIONE CARABINIERI ISCA SULLO IONIO	tcz21944@pec.carabinieri.it
COMANDO STAZIONE CARABINIERI S. ANDREA APOSTO SULLO IONIO	tcz20963@pec.carabinieri.it
COMANDO STAZIONE CARABINIERI DAVOLI	tcz21086@pec.carabinieri.it
COMANDO STAZIONE CARABINIERI BORGIA	tcz31988@pec.carabinieri.it
COMANDO STAZIONE CARABINIERI SIMERI CRICHI	tcz29725@pec.carabinieri.it
COMANDO STAZIONE CARABINIERI GIRIFALCO	tcz28294@pec.carabinieri.it
COMANDO STAZIONE CARABINIERI SATRIANO	tcz40815@pec.carabinieri.it
COMANDO POLIZIA STRADALE SOVERATO	

COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI CROTONE (P.P. Sez. Navale)	tkr30801@pec.carabinieri.it
COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI ROCCELLA JONICA (P.P. Sez. Navale)	trc31242@pec.carabinieri.it
SEZIONE AEREA GRUPPO ELICOTTERI CARABINIERI VIBO VALENTIA	svv31268@pec.carabinieri.it
SEZIONE NAVALE POLIZIA DI STATO CROTONE (P.P. Sez. Navale)	gab.quest.kr@pecps.poliziadistato.it
V° REPARTO VOLO POLIZIA DI STATO REGGIO CALABRIA (P.P. V° Rep.)	urp.quest.rc@pecps.poliziadistato.it
REGIONE CALABRIA SETTORE DEMANIO CATANZARO	sett.urbanistica@certificata.comune.catanzaro.it
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE CATANZARO	
SIG. SINDACO DEL COMUNE SIMERI CRICHI	spunsimericrichi@asmepec.it
SIG. SINDACO DEL COMUNE SIMERI CRICHI AREA AMMINISTRATIVA	a.giulino@asmepec.it
SIG. SINDACO DEL COMUNE SIMERI CRICHI AREA ECONOMICO/FINANZIARIA	ragioneriasimericrichi@asmepec.it
SIG. SINDACO DEL COMUNE SIMERI CRICHI AREA SERVIZI ALLA PERSONA	serviziallapersonasimericrichi@asmepec.it
SIG. SINDACO DEL COMUNE SIMERI CRICHI AREA TECNICA	ufficiotecnicosimericrichi@asmepec.it
SIG. SINDACO DEL COMUNE SIMERI CRICHI AREA VIGILANZA	poliziamunicipale.simericrichi@asmepec.it
SIG. SINDACO DEL COMUNE SIMERI CRICHI UFFICIO PROTOCOLLO	protocollocomunesimericrichi@asmepec.it
SIG. SINDACO DEL COMUNE CATANZARO	ufficio.protocollo@certificata.comune.catanzaro.it
SIG. SINDACO DEL COMUNE BORGIA	protocollo.borgia@asmepec.it
SIG. SINDACO DEL COMUNE BORGIA POLIZIA MUNICIPALE	poliziamunicipale.borgia@asmepec.it
SIG. SINDACO DEL COMUNE BORGIA LAVORI PUBBLICI	lavoripubblici.borgia@asmepec.it
SIG. SINDACO DEL COMUNE SQUILLACE	segreteria@comune.squillace.cz.it
	uff-tecnico-urbanistica@comune.squillace.cz.it
	affarigenerali@comune.squillace.cz.it
SIG. SINDACO DEL COMUNE STALETTI'	sindaco.staletti@asmepec.it
SIG. SINDACO DEL COMUNE STALETTI' AREA ECONOMICO/FINANZIARIA	finanziaria.staletti@asmepec.it
SIG. SINDACO DEL COMUNE MONTAURO	comune.montauro@asmecert.it
SIG. SINDACO DEL COMUNE MONTAURO AREA TECNICA	ufficiotecnicomontauro@asmepec.it
SIG. SINDACO DEL COMUNE MONTEPAONE	segreteria.montepaone@asmepec.it
SIG. SINDACO DEL COMUNE MONTEPAONE AREA TECNICA	ufficiotecnico.montepaone@asmepec.it
SIG. SINDACO DEL COMUNE SOVERATO	comunesoverato@asmepec.it
SIG. SINDACO DEL COMUNE SOVERATO AREA AMMINISTRATIVA	areaamministrativa@pec.comunesoverato.it
SIG. SINDACO DEL COMUNE SOVERATO AREA ECONOMICO FINANZIARIA	areafinanziaria@pec.comunesoverato.it
SIG. SINDACO DEL COMUNE SOVERATO AREA ATTIVITA' PRODUTTIVE	attivitaproduttive@pec.comunesoverato.it
SIG. SINDACO DEL COMUNE SOVERATO AREA TECNICA	areatecnica@pec.comunesoverato.it
SIG. SINDACO DEL COMUNE SOVERATO AREA SERVIZI SOCIALI	servizisociali@pec.comunesoverato.it
SIG. SINDACO DEL COMUNE SOVERATO UFFICIO ANAGRAFE	anagrafe@pec.comunesoverato.it
SIG. SINDACO DEL COMUNE SOVERATO UFFICIO STATO CIVILE	statocivile@pec.comunesoverato.it
SIG. SINDACO DEL COMUNE SOVERATO UFFICIO ELETTORALE	elettorale@pec.comunesoverato.it
SIG. SINDACO DEL COMUNE SATRIANO AREA AMMINISTRATIVA	g.procopio.satriano@asmepec.it
	amministrativo@comune.satriano.cz.it
SIG. SINDACO DEL COMUNE SATRIANO AREA TECNICA	utc.carnuccio.satriano@asmepec.it
	ufficio.tecnico@comune.satriano.cz.it
SIG. SINDACO DEL COMUNE SATRIANO POLIZIA MUNICIPALE	f.battaglia.satriano@asmepec.it
	polizia.municipale@comune.satriano.cz.it
SIG. SINDACO DEL COMUNE DAVOLI	comune.davoli@pcert.postecert.it
SIG. SINDACO DEL COMUNE DAVOLI POLIZIA MUNICIPALE	polizia.municipale@comune.davoli.cz.it
SIG. SINDACO DEL COMUNE S. SOSTENE	prot.sansostene@asmepec.it
SIG. SINDACO DEL COMUNE S. ANDREA APOSTOLO SULLO IONIO	protocollo@pec.santandrea.gov.it
	amministrativo.santandreaapostolodelloionio@asmepec.it
SIG. SINDACO DEL COMUNE ISCA SULLO IONIO	segreteria.iscasulloionio@asmepec.it
	ragioneria.iscasulloionio@asmepec.it
SIG. SINDACO DEL COMUNE BADOLATO	areatecnica@pec.comunebadolato.com
	statocivile@pec.comunebadolato.com
SIG. SINDACO DEL COMUNE SANTA CATERINA DELLO IONIO	segreteriasindaco@santacaterinaionio.it
	utc.santacaterinadelloionio@asmepec.it
SIG. SINDACO DEL COMUNE GUARDAVALLE	segreteria.guardavalle@asmepec.it
SIG. SINDACO DEL COMUNE MONASTERACE	segreteria.monasterace@asmepec.it
ARPACAL SETTORE CHIMICO CATANZARO (P.P. SETTORE CHIMICO)	catanzaro@pec.arpacalabria.it
	chimico.cz@rpacal.it
ARPACAL SETTORE MEDICO CATANZARO (P.P. SETTORE MEDICO)	catanzaro@pec.arpacalabria.it

COOPERATIVA PESCATORI "ROSA DEI VENTI"
COOPERATIVA PESCATORI "STELLA DEL MARE"
COOPERATIVA ARMATORI E PESCATORI
COOPERATIVA PESCATORI "MARIA SS DI PORTO SALVO"
LEGA NAVALE
ASSOCIAZIONE STABILIMENTI BALNEARI

ALBO
RACCOLTA
SEZIONE TECNICA OPERATIVA
SEZIONE GESTIONE RISORSE

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO - GUARDIA COSTIERA SOVERATO

ORDINANZA N. 08/2014

Il Capo del Circondario Marittimo di Soverato:

VISTI gli articoli 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1231 del codice della navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo regolamento di esecuzione parte marittima;

VISTA la vigente normativa in materia di nautica da diporto;

VISTO l'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 112, così come modificato dall'articolo 9 della legge 16 marzo 2001, n° 88;

VISTE le vigenti direttive ministeriali in materia di svolgimento delle attività balneari e di quelle ad esse riconnesse;

VISTA la legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 della Regione Calabria, "Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo";

VISTA la precedente ordinanza di sicurezza balneare n. 08/2011;

RITENUTO opportuno modificare la citata ordinanza, allo scopo di aggiornare la disciplina della balneazione e delle attività connesse che si svolgono negli specchi acquei e sugli arenili antistanti il litorale nella giurisdizione del circondario marittimo di Soverato che comprende i Comuni di Simeri Crichi, Catanzaro, Borgia, Squillace, Staletti, Montauro, Montepaone, Soverato, Satriano, Davoli, San Sostene, Sant'Andrea Apostolo dello Ionio, Isca sullo Ionio, Badolato, Santa Caterina, Guardavalle alla foce del torrente Assi;

O R D I N A

ARTICOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI.

1. La presente ordinanza disciplina, ai fini della sicurezza marittima, la balneazione e le attività connesse che si svolgono lungo il litorale marino e costiero del circondario marittimo di Soverato.
2. Per favorire l'ottimizzazione delle attività, chiunque accerti o venga a conoscenza di una situazione di emergenza o di pericolo per l'incolumità della vita umana in mare o per la sicurezza della navigazione ovvero per la tutela dell'ambiente nel territorio del Circondario marittimo di Soverato deve informare immediatamente la sala operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Soverato, ad uno dei seguenti recapiti telefonici:1530 (chiamata gratuita); 0967/21674 (centralino), oppure via radio sul canale 16 VHF, anche per il tramite della più vicina Autorità Marittima, quale unità costiera di guardia (UCG), preposta al coordinamento delle operazioni di soccorso in mare.
3. Tutti gli altri aspetti legati all'utilizzo e fruizione delle aree demaniali marittime per finalità turistico–ricreative, ivi compresi la determinazione della durata della stagione balneare e degli orari di apertura delle strutture destinate alle attività balneari, sono stabiliti con ordinanze dei Comuni costieri.

ARTICOLO 2 – ZONE DI MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE E QUELLE VIETATE.

1. Le zone di mare riservate alla balneazione, dalle ore 08.00 alle ore 20.00, sono quelle sino alla distanza di:
   - 150 metri dalla battigia, in presenza di spiagge;
   - 100 metri dalle scogliere, in presenza di coste alte o a picco.
2. Le zone di mare vietate alla balneazione sono:
   a. alle imboccature dei porti e negli ambiti portuali, fatte salvi casi particolari previsti con specifici provvedimenti;
   b. in prossimità di pontili o passerelle di attracco per l'ormeggio di unità navali;
   c. all'interno dei corridoi di atterraggio delle unità navali;
   d. all'interno degli specchi acquei destinati all'ancoraggio di unità navali;
   e. alle foci dei fiumi, dei canali e dei collettori di scarico;
   f. nelle zone di mare interdette con specifiche ordinanze.

ARTICOLO 3 – INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE E DELLE ACQUE SICURE.

1. I limiti delle zone riservate alla balneazione devono essere segnalati dai concessionari/titolari di strutture balneari per tutto il fronte a mare delle concessioni con gavitelli di colore rosso/arancione, saldamente ancorati al fondo e disposti parallelamente alla linea di costa ad una distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro.
2. Negli specchi acquei antistanti le spiagge e le scogliere libere, frequentate da bagnanti, i gavitelli devono essere posizionati dai relativi Comuni rivieraschi. In mancanza di tale segnalamento, i Comuni interessati devono apporre sulle spiagge e scogliere libere una idonea segnaletica, eventualmente redatta in più lingue, recante la scritta: "ATTENZIONE – LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE (METRI 150 DALLA COSTA ovvero METRI 100 DALLE SCOGLIERE A PICCO) NON SEGNALATO".
3. I concessionari/titolari di strutture balneari, negli specchi acquei assentiti in concessione ovvero antistanti le strutture stesse, e i Comuni rivieraschi, nelle spiagge e scogliere libere frequentate dai bagnanti, devono segnalare il limite delle acque sicure, con profondità massima di 1,60 metri, entro il quale le persone non esperte nel nuoto possono effettuare la balneazione. Tale limite deve essere segnalato con gavitelli di colore bianco, disposti ad intervalli non superiori a metri 5 (cinque) e collegati con sagola galleggiante, ancorata sul fondo alle due estremità ovvero, in caso di impossibilità d'ancoraggio, devono apporre idonea segnaletica (eventualmente redatta in più lingue) recante la scritta: "ATTENZIONE – LIMITE ACQUE SICURE (METRI 1,60) NON SEGNALATO. In mancanza di segnalamenti, i Comuni devono installare, sulle spiagge e scogliere libere frequentate dai bagnanti, idonea segnaletica (eventualmente redatta in più lingue) recante la scritta: "ATTENZIONE – LIMITE ACQUE SICURE (METRI 1,60) NON SEGNALATO"

ARTICOLO 4 – DISCIPLINA DELLA BALNEAZIONE E DELLE ALTRE ATTIVITA'

1. Al fine di intraprendere una sicura balneazione, gli interessati devono, in relazione al proprio stato e alle capacità natatorie, valutare le condizioni meteorologiche e del mare presenti nella zona, con particolare riferimento all'andamento del moto ondoso, alla temperatura e profondità delle acque.
   Gli stessi devono prestare attenzione alle eventuali indicazioni ricevute dall'assistente

bagnante, anche a mezzo della bandiera issata sul pennone (rossa per il potenziale pericolo) ovvero tramite annunci con megafono.

2. Chiunque intenda tuffarsi e praticare il nuoto anche subacqueo nelle zone riservate alla balneazione deve verificare preliminarmente l'assenza di eventuali ostacoli o impedimenti costituenti un potenziale pericolo.
3. La balneazione al di là del limite delle zone e degli orari indicati al punto 1 del precedente articolo 2, deve essere condotta con la massima prudenza, verificando costantemente lo stato dello specchio acqueo circostante. In tali casi, se non è presente una unità navale di appoggio, è consigliabile dotarsi di un galleggiante sormontato da bandiera rossa con striscia diagonale bianca (quello utilizzato dai subacquei) o di una cuffia di colore ben visibile/retroriflettente.
4. La fascia di spiaggia di 5 metri dalla battigia deve essere lasciata libera da ingombri anche per garantire la sicurezza della balneazione e, in particolare, l'agevole entrata e uscita dall'acqua dei bagnanti, nonché il transito del personale e dei mezzi preposti al soccorso.
5. Nelle zone riservate alla balneazione e negli orari compresi tra le ore 08:00 e le ore 20:00, è vietato:
   a. effettuare la navigazione e la sosta di qualsiasi unità navale, ad eccezione: dei natanti a remi di tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, pedalò e simili che devono comunque evitare di arrecare nocumento o fastidio ai bagnanti, nonché dei mezzi addetti al soccorso e alla polizia marittima;
   b. praticare attività o giochi che possono arrecare danni o molestie ai bagnanti;
   c. esercitare qualsiasi tipo di pesca;
   d. caricare o mantenere in armamento fucili o pistole subacquee;
   e. sorvolare con qualsiasi tipo di aereo motrice o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore ai 300 metri (1000 piedi) ad eccezione dei mezzi di soccorso o di polizia.

ARTICOLO 5 – CORRIDOI DI ATTERRAGGIO – DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE ALL'INTERNO DEGLI STESSI.

1. Le unità navali a motore o a vela per raggiungere le spiagge o le scogliere ovvero i limiti esterni della zona riservata alla balneazione, negli orari compresi tra le ore 08:00 e le 20:00, devono utilizzare i corridoi di atterraggio.
2. I corridoi di atterraggio sono delle corsie con larghezza non inferiore a 10 metri realizzate perpendicolarmente alla costa sino al limite esterno delle acque riservate alla balneazione. Le corsie devono essere delimitate con gavitelli distanziati ad intervalli di 20 metri e collegati con sagole galleggianti. All'inizio del corridoio lato spiaggia/scogliera deve essere installato un cartello indicante "CORRIDOIO DI ATTERRAGGIO – DIVIETO DI BALNEAZIONE".
3. All'interno dei corridoi le unità navali devono navigare a lentissimo moto e con rotte perpendicolari alla linea di costa, senza oltrepassare i limiti laterali della corsia. Le unità a motore, comprese le moto d'acqua, devono mantenere il motore al minimo regime di giri, in modo da evitare emissioni di scarico ed acustiche di disturbo per i bagnanti. La sosta nel corridoio è consentita solo per brevi periodi di tempo, senza ostacolare la navigazione delle altre unità.
4. I corridoi di atterraggio devono essere installati dai concessionari di aree per l'esercizio di attività nautiche, compreso il noleggio di natanti, e dai concessionari di stabilimenti balneari che intendano esercitare il noleggio ovvero ricevere natanti, nel rispetto delle disposizioni delle competenti Autorità comunali. Nelle spiagge e scogliere libere

frequentate da bagnanti ove sono previste aree a terra per la sosta temporanea di piccole unità navali, i corridoi devono essere installati a cura dei Comuni costieri interessati.

ARTICOLO 6 – DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO PRESSO STRUTTURE BALNEARI E SPIAGGE/SCOGLIERE LIBERE.

1. I concessionari/titolari di strutture balneari, durante la stagione balneare e negli orari di apertura al pubblico delle strutture, devono attivare un efficiente servizio di assistenza e salvataggio.
2. Ove una struttura balneare intenda operare prima della data di inizio della stagione balneare ovvero successivamente alla sua conclusione, il servizio di assistenza e salvataggio deve essere comunque attivato almeno nei giorni festivi e prefestivi, mentre negli altri giorni gli stabilimenti balneari devono rimanere aperti solo per elioterapia; in tal caso, i titolari devono procedere ad issare la bandiera rossa, esporre uno o più cartelli ben visibili dagli utenti (*eventualmente redatti in più lingue*) recanti la seguente scritta: "ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO", nonché informare anche tramite megafoni l'utenza interessata, con annunci ripetuti a intervalli regolari.
3. Nelle spiagge e scogliere libere, i Comuni rivieraschi, qualora non attivino il servizio di salvataggio, devono informare la locale autorità marittima, provvedendo ad apporre una adeguata segnaletica, ben visibile dagli utenti (*eventualmente redatta in più lingue*), recante la seguente dicitura: "ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO".
4. I concessionari/titolari di strutture balneari, prima dell'apertura al pubblico e fermo restando quanto previsto al punto 2 del presente articolo, devono attivare un efficiente servizio di salvataggio comprendente:
   a. almeno un assistente abilitato al salvataggio dalle società/federazioni appositamente autorizzate. Nel caso il fronte a mare della concessione sia superiore ad 80 metri, il numero degli assistenti deve essere almeno uno ogni 80 metri o frazione;
   b. almeno una postazione di salvataggio ogni 80 metri di fronte mare, ubicata in prossimità del bagnasciuga, in una posizione che consenta la più ampia visuale possibile;
   c. un battello (preferibilmente un pattino) di colore rosso/arancione recante la scritta (eventualmente in più lingue) SALVATAGGIO, completo di scalmiere, remi, mezzo marinaio a gaffa e ancorotto, dotato di un salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri;
   d. cintura/bretella con 200 metri di cavo galleggiante;
   e. due salvagente anulari conformi alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, collegati ciascuno con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri, recanti indelebilmente il nome della struttura balneare cui appartengono;
   f. un binocolo;
   g. un paio di pinne;
   h. pennone di idonea altezza con le bandiere bianca e rossa;
   i. megafono fisso o manuale per divulgare notizie di pubblico interesse, compreso l'attivazione e disattivazione del servizio di salvataggio
   j. tabella recante i significati delle bandiere esposte;

5. Gli apprestamenti di cui alle lettere d), e), f), g), e i) devono essere tenuti, immediatamente pronti all'uso, nei pressi di ogni postazione di salvataggio presente nell'ambito della concessione/stabilimento balneare.
6. L'impiego di mezzi nautici alternativi al battello / pattino destinato al servizio di salvamento, deve essere comunicato all'autorità marittima per la definizione di eventuali specifiche prescrizioni.
7. Nel caso di impossibilità a mantenere attivo ed efficiente, per causa di forza maggiore o per stato di necessità, il servizio di salvamento come prescritto dal precedente comma 4, i concessionari devono immediatamente informare l'Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato (telefono 0967/21674) e la competente autorità comunale, applicando le procedure di cui al precedente comma 2. La completa efficienza del servizio di salvamento deve essere comunque ripristinata entro l'inizio della giornata successiva all'evento.

ARTICOLO 7 – ALTRE DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI STABILIMENTI BALNEARI E PER LE ATTIVITA' DI LOCAZIONE/NOLEGGIO NATANTI.

1. I concessionari / titolari di stabilimenti balneari / spiagge attrezzate balneari devono inoltre dotarsi di:
   a. tabella riportante i numeri di pronto intervento e soccorso da esporre in luogo ben visibile al pubblico;
   b. utenza telefonica il cui numero deve essere comunicato all'autorità marittima e comunale;
   c. idonee sistemazioni antincendio nel rispetto delle vigenti normative in materia;
   d. un locale dove poter effettuare il primo soccorso in grado di accogliere un lettino sul quale possa essere distesa una persona da soccorrere;
   e. le seguenti dotazioni di sicurezza balneare, da mantenere in luogo idoneo ad essere prontamente utilizzate:
      - dotazioni ed apprestamenti di primo soccorso previsti dalla vigente normativa in materia igienico-sanitaria (Decreto Ministero Sanità 15.07.2003 n. 388), integrati dalle specifiche disposizioni delle Autorità Sanitarie e dalle indicazioni del medico competente;
      - 3 bombole di ossigeno terapeutico, ciascuna di almeno litri 1, caricata a 150 Atm., munite di riduttore di pressione e manometro di controllo, se non diversamente indicato dalle istruzioni d'uso;
      - una cannula di respirazione bocca a bocca;
      - un pallone "ambu" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie;
      - tre cannule oro-tracheali;
      - un tiralingua e un apribocca.
2. I titolari di attività di locazione / noleggio natanti devono avere almeno le dotazioni di cui al precedente comma 1 lettera e) primo alinea.
3. I concessionari / titolari di stabilimenti balneari / spiagge attrezzate balneari devono accertare la conformità delle proprie attività a quanto prescritto dalla presente ordinanza attraverso una frequente attività di autoverifica, da effettuarsi seguendo la check-list allegata alla presente ordinanza (all. 1), che deve essere compilata all'inizio dell'attività e custodita presso le medesime strutture, per essere esibita alle autorità preposte al controllo, provvedendo ad informare immediatamente l'Ufficio Circondariale

Marittimo di Soverato e, quando necessario, l'autorità comunale delle eventuali problematiche nonché delle iniziative intraprese per la risoluzione delle stesse.

ARTICOLO 8 – OBBLIGHI PER L'ASSISTENTE BAGNANTE.

1. L'assistente bagnante, dotato di una maglietta di colore rosso con la scritta bianca "SALVATAGGIO" e di un fischietto, deve:
   a. svolgere l'attività stazionando il più possibile e, comunque, nelle ore di maggiore affluenza di bagnanti a bordo del battello di salvataggio, navigando lungo la zona riservata alla balneazione;
   b. quando a terra, stazionare nei pressi della postazione di salvataggio o nel punto di maggiore osservazione, prestando la massima attenzione allo svolgimento della balneazione;
   c. non essere impiegato/impegnato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio, salvo i casi di forza maggiore o previa sostituzione con altro operatore abilitato al servizio;
   d. segnalare con immediatezza al concessionario eventuali fatti impeditivi sul regolare espletamento del servizio;
   e. ispezionare lo specchio acqueo immediatamente prospiciente il fronte balneare a mare della concessione, segnalando eventuali ostacoli, impedimenti costituenti potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità;
   f. segnalare con immediatezza alle competenti autorità marittime qualsiasi situazione di pericolo, ovvero sinistro/incidente/inquinamento occorsi in mare o sugli arenili;
   g. prestare primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione (malori, lesioni, congestione, pericolo di annegamento, ecc.), nei limiti dei propri compiti di prima assistenza alla persona in pericolo o infortunata;
   h. vigilare che la fascia di 5 metri dalla battigia sia mantenuta libera nei termini previsti dal comma 4 dell'art. 4;
   i. portare a conoscenza dei bagnanti i divieti contenuti nella presente ordinanza nonché eventuali situazioni di rischio o pericolo per la balneazione;
   j. provvedere ad issare la prescritta bandiera rossa, indicante un potenziale rischio per la balneazione in relazione allo stato del mare o ad altre contingenti condizioni di pericolo;
   k. mantenere, in ogni circostanza, un contegno corretto fornendo la propria collaborazione a richiesta dell'autorità marittima o delle Forze di polizia, richiedendo il loro intervento secondo le esigenze ed in caso di turbative, anche tramite il titolare dello stabilimento;
   l. informare l'autorità marittima sugli eventi di rilievo per favorire una raccolta statistica finalizzata all'implementazione della sicurezza della balneazione e della navigazione sottocosta, dell'ambiente marino in genere, come, in particolare, le attività di assistenza prestate a bagnanti anche nelle aree viciniori alla concessione, le ricorrenti lamentele dell'utenza, la nidificazione di tartarughe, la presenza di meduse e di alghe/mucillagini sia in mare che spiaggiate, inviando la scheda in allegato 2 con cadenza settimanale.

ARTICOLO 9 – RINVII E DEROGHE.

1. La balneazione in prossimità delle zone costiere interessate da movimenti franosi, quindi interdette, deve essere condotta nel rispetto dell'ordinanza emanata in materia dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato. Tutti i bagnanti devono prestare la massima attenzione, mantenendosi oltre il limite esterno dell'area interdetta.
2. La navigazione sotto costa, durante la stagione balneare, deve essere condotta secondo quanto previsto dalla vigente ordinanza in materia di limiti di navigazione dalle spiagge e scogliere emanata dalla Capitaneria di porto di Crotone. In particolare, nelle zone riservate alla balneazione, dalle ore 08:00 alle ore 20:00, possono navigare e sostare solo i natanti tipo jole, canoe, pattini, mosconi e mezzi similari, senza arrecare nocumento o fastidio ai bagnanti; tutti gli altri mezzi per raggiungere la costa devono utilizzare i corridoi di atterraggio o procedere a remi.
3. Le attività di diporto nautico e di noleggio / locazione di natanti da diporto, anche a titolo gratuito, devono essere condotte secondo quanto previsto dalla vigente ordinanza emanata in materia dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato che prevede anche una specifica disciplina per l'esercizio di attività ludico - diportistiche e per la locazione e il noleggio di natanti da diporto.
4. L'esercizio della pesca marittima deve essere condotta secondo quanto previsto dalle vigenti ordinanze della Capitaneria di porto di Crotone. Durante la stagione balneare, dalle ore 08:00 alle ore 20:00, la pesca anche sportiva può essere esercitata solo oltre i 500 metri dalla costa.
5. I comportamenti da tenere nei casi di rinvenimenti di ordigni esplosivi o presunti tali, lungo gli arenili e in mare sono fissati con ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato. In particolare, il ritrovatore deve informare immediatamente la più vicina Forza pubblica, mantenendosi distante dall'oggetto che, comunque, non deve mai essere toccato.
6. L'ecosistema marino/costiero deve essere sempre tutelato. Quindi tutte le attività svolte in mare e lungo gli arenili devono essere condotte nel rispetto delle ordinanze emanate in materia di tutela ambientale da parte dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato.
7. Lo svolgimento di manifestazioni nell'ambito del litorale marino/costiero (regate veliche, gare di pesca/pesca subacquea, gare di canotaggio/canoa/nuoto, spettacoli pirotecnici, processioni a mare, ecc.) deve essere autorizzato dalla competente autorità marittima, come previsto dall'ordinanza emanata in materia dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato.
8. In presenza di particolari circostanze tecnico-operative, supportate da accertamenti e/o documentate, l'autorità marittima può concedere eventuali deroghe alle disposizioni della presente ordinanza.

ARTICOLO 10 – VIOLAZIONI

1. I contravventori alla presente ordinanza, sono puniti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del codice della navigazione, ovvero dell'articolo 53 del decreto legislativo 171/2005, sempreché il fatto non costituisca un più grave reato, ovvero reato.
2. L'accertata inosservanza delle norme della presente ordinanza costituirà, inoltre, oggetto di specifica comunicazione all'Ente Locale per le azioni di competenza.

ARTICOLO 11 – ENTRATA IN VIGORE, ABROGAZIONI E PUBBLICAZIONE

1. La presente ordinanza entra in vigore il 23 giugno 2014 ed abroga l'ordinanza n. 08/2011 del 16.06.2011.
2. La presente ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari di strutture balneari in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare.
3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le norme contenute nella presente ordinanza, affissa all'albo degli uffici marittimi del circondario marittimo di Soverato e la cui diffusione sarà assicurata anche mediante:
   - distribuzione ai comuni costieri;
   - divulgazione a cura dei mezzi d'informazione;
   - inserimento nel sito web www.soverato.guardiacostiera.it.

Crotone, 10.06.2014

IL COMANDANTE
T.V.(CP) Biagio Mauro SCIARRA

allegato 1

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE n. ____/2014 del _____ DELLA UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO - GUARDIA COSTIERA DI SOVERATO

Check–List autoverifica (art. 7, co. 3)

1	esposizione dell'ordinanza dell'autorità marittima in luogo ben visibile. *(art. 11, co. 2, dell'ordinanza balneare)*	□ SI	□ NO
2	possesso della licenza di concessione in regolare corso di validità, rilasciata dalla competente autorità comunale. *(art. 36 cod. nav.)*	□ SI	□ NO
3	gavitelli di colore rosso/arancione, disposti parallelamente alla linea di costa, ancorati al fondo e posti a distanza di 50 metri l'uno dall'altro ed a 150 metri nel tratto di mare antistante l'area assentita in concessione. *(art. 3, co. 1, dell'ordinanza balneare)*	□ SI	□ NO
4	nel caso di esercizio di attività nautiche e noleggio/locazione di natanti messa in opera di corridoi di lancio (larghezza = > 10 mt. – gavitelli gialli distanziati ad intervalli di 20 mt. che si sviluppano verso il largo per una distanza di 150 mt .). *(art.5, co.2, dell'ordinanza balneare)*	□ SI	□ NO
5	battello / Pattino di colore rosso/arancione recante la scritta (eventualmente in più lingue) SALVATAGGIO, completo di scalmiere, remi, mezzo marinaio a gaffa e ancorotto, dotato di un salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri. *(art. 6, co.4, dell'ordinanza balneare)*	□ SI	□ NO
6	gavitelli di colore bianco, disposti parallelamente alla linea di costa, ancorati al fondo e posti ad intervalli non superiore a 5 metri l'uno dall'altro (per l'indicazione del limite delle acque sicure – profondità 1,60 mt.). *(art. 3, co. 3, dell'ordinanza balneare)*	□ SI	□ NO
7	locale adibito a pronto soccorso e dotazioni di primo soccorso pronte all'uso, costituite da: tre bombole individuali di ossigeno da almeno 1 litro, tre cannule oro-tracheali, una cannula di respirazione bocca a bocca, un pallone AMBU; un tiralingua e un apribocca; dotazioni ed apprestamenti di primo soccorso previsti dalla vigente normativa in materia igienico-sanitaria (Decreto Ministero Sanità 15.07.2003 n. 388), integrati dalle specifiche disposizioni delle Autorità Sanitarie e dalle indicazioni del medico competente;	□ SI	□ NO

	(art. 7, co. 1 dell'ordinanza balneare)		
8	almeno una postazione di salvataggio ogni 80 metri di fronte mare ubicata in prossimità del bagnasciuga in una posizione che consenta la più ampia visuale possibile e apposito pennone per issare le bandiere di segnalazione. *(art. 6, co. 4, dell'ordinanza balneare)*	□ SI	□ NO
9	almeno un assistente bagnante (con apposita tenuta identificativa) per ogni 80 mt. e frazioni successive di fronte balneare. *(art. 6, co. 1 e 4, dell'ordinanza balneare)*	□ SI	□ NO
10	l'assistente bagnante deve avere in dotazione: un binocolo; un paio di pinne; mt.200 di cavo di salvataggio di tipo galleggiante con cintura o bretelle; il megafono fisso o manuale. (art. 6, co. 4, dell'ordinanza balneare)	□ SI	□ NO
11	posizionamento di due salvagente anulari, conformi alla normativa sulla navigazione da diporto, con sagola galleggiante lunga almeno 25 mt. *(art. 6, co. 4, dell'ordinanza balneare)*	□ SI	□ NO
12	tabella riportante i numeri di pronto intervento e soccorso. *(art. 7, co. 1 dell'ordinanza balneare)*	□ SI	□ NO
13	la fascia di 5 metri dalla battigia è libera da ingombri. *(art. 4, co. 4 dell'ordinanza balneare)*	□ SI	□ NO
14	tabella recante i significati delle bandiere esposte. *(art. 6, co. 4, dell'ordinanza balneare)*	□ SI	□ NO
15	comunicazione utenza telefonica dello stabilimento. *(art. 7, co. 1 dell'ordinanza balneare)*	□ SI	□ NO

Concessione demaniale marittima nr. _____ rilasciata in data ___/____/_____ dal Comune di _____

Estensione del fronte mare mt._____ .

Autorizzazione ai sensi dell'art.45/bis del Codice della navigazione nr. _____ rilasciata in data___/____/____.

Gestione _____.

Data___/___/____ Firma _____

LA PRESENTE CHECK-LIST, DA ESIBIRE ALLE AUTORITÀ PREPOSTE AL CONTROLLO, È OBBLIGATORIA E NON È, IN OGNI CASO, ESAUSTIVA DELL'APPLICAZIONE DI TUTTE LE DISPOSIZIONI IN VIGORE MA RAPPRESENTA, UNICAMENTE, UN AUSILIO PER IL CONCESSONARIO SULLA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DI ALCUNE PREDISPOSIZIONI DI SICUREZZA.-

allegato 2

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE n. ___/2014 del _____
DELL'UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA DI SOVERATO

Scheda di segnalazione dell'assistente bagnante (art. 8, c. 1 lett. l)

Alla Capitaneria di porto di Crotone

tramite (1)_____

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____ e residente in _____ via _____, n° ____, tel. _____ , cell. _____, in qualità di assistente bagnante (brevetto n° _____ rilasciato da _____ in data _____, scadenza in data _____) in servizio per conto di:

- struttura balneare denominata _____, ubicata in località _____ del comune di _____;
- comune di _____;

SEGNALA IL SEGUENTE EVENTO DI:

- ○ assistenza a bagnanti fornita nella concessione ovvero nelle aree viciniori;
- ○ lamentele dell'utenza;
- ○ presenza di nidi di tartarughe;
- ○ avvistamento di meduse;
- ○ comparsa di alghe/mucillagini in acqua/spiaggiate;
- ○ *(altro)*

DESCRIZIONE DELLA SEGNALAZIONE

(specificare il luogo la data e l'orario, esporre sinteticamente l'evento, indicare generalità di eventuali testimoni o altri fatti rilevanti)

Luogo e data _____ Firma _____

(1) Indicare l'autorità marittima (capitaneria di porto, ufficio circondariale marittimo, ufficio locale marittimo e delegazione di spiaggia) a cui viene presentata l'istanza se diversa dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato;